REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 27/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2012

relativo ai dazi doganali minimi per lo zucchero da fissare per la quarta gara parziale nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

ΙT

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (¹), in particolare l'articolo 187 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 della Commissione (²) ha indetto una gara permanente per la campagna 2011/2012 relativa alle importazioni di zucchero di cui al codice NC 1701 a dazio doganale ridotto.
- (2) Conformemente all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011, la Commissione deve decidere, alla luce delle offerte ricevute nell'ambito di una gara parziale, se fissare o no un dazio doganale minimo per codice NC ad otto cifre.
- (3) In base alle offerte ricevute nell'ambito della quarta gara parziale, occorre fissare un dazio doganale minimo per

alcuni dei codici a otto cifre dello zucchero di cui al codice NC 1701, e nessun dazio minimo per i restanti codici a otto cifre dello stesso codice.

- (4) Per lanciare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- (5) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quarta gara parziale prevista nell'ambito della procedura di gara permanente indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto l'11 gennaio 2012, per i codici a otto cifre dello zucchero di cui al codice NC 1701 è fissato, o non è fissato, un dazio doganale minimo, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente José Manuel SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 318 dell'1.12.2011, pag. 4.

ALLEGATO

Dazi doganali minimi

(EUR/t)

Codice NC a otto cifre	Dazio doganale minimo
1	2
1701 12 10	X
1701 12 90	_
1701 13 10	x
1701 13 90	_
1701 14 10	270,16
1701 14 90	_
1701 91 00	x
1701 99 10	_
1701 99 90	X

^(—) non è fissato alcun dazio doganale minimo (tutte le offerte sono rifiutate) (X) nessuna offerta